

Legge Regionale 3 aprile 2014, n. 14

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE

(BURL n. 14, suppl. del 04 Aprile 2014)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-04-03;14

TITOLO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 17 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA)



Art. 1(1)



Art. 2(1)



Art. 3(1)



Art. 4(1)

TITOLO II

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2005/36/UE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, ALLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO, ALLA DIRETTIVA 2011/92/UE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 2011/36/UE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME, E ALLA DIRETTIVA 2011/93/UE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE

Art. 5

(Individuazione dell'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali. Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania')

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.

2. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisce le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012.

3. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)**(2)** sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 dell'articolo 20 è abrogato;
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è soppressa.



Art. 6(3)



Art. 7(3)



Art. 8(3)



Art. 9(3)



Art. 10(1)



Art. 11(1)



Art. 12(1)



Art. 13(1)



Art. 14(1)



Art. 15(1)

Art. 16

(Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La presente legge è trasmessa, a cura del Presidente della Regione all'atto della promulgazione e pubblicazione, per posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 60) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. L'articolo è stato abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. m) della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia